

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 12 giugno 2014 - n. 5092

Presa d'atto delle modalità applicative e delle specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in attuazione dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° trimestre 2014 sottoscritto da Regione Lombardia e parti sociali il 31 marzo 2014

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA

Richiamati:

- la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- il d.l. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni;
- il d.l. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni;
- l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- l'art. 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il d.l. 21 maggio 2013, n.54 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85;
- il d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90;

Richiamati gli accordi che regolano il sistema d'interventi di sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga del 2009/12:

- l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;
- l'Intesa dell'8/04/2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- la nota del MLPS prof. 17/VII/0023348 del 21 dicembre 2009;
- l'Intesa Stato Regioni 2011-2012 del 20 aprile 2011;

Richiamati inoltre:

- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 novembre 2012 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013;
- l'Accordo Quadro 1° semestre anno 2013 sottoscritto il 13 dicembre 2012 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde con cui si stabiliscono le regole per l'accesso agli ammortizzatori in deroga dal 1 gennaio al 30 giugno 2013;
- l'Accordo Quadro 2° semestre anno 2013 sottoscritto il 2 luglio 2013 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde con cui si stabiliscono le regole per l'accesso agli ammortizzatori in deroga dal 1 luglio al 31 dicembre 2013; l'Accordo Quadro 1° trimestre 2014 sottoscritto il 23 dicembre 2013 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde che proroga l'Accordo Quadro 2° semestre anno 2013 fino al 31 marzo 2014;
- la Convenzione del 21 novembre 2012 sottoscritta tra la Regione Lombardia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in particolare l'art. 2 riguardo alla disponibilità dei fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga;

Visti:

- l'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 sottoscritto il 31 marzo 2014 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lom-

barde che proroga l'Accordo Quadro 2° semestre anno 2013 fino al 30 giugno 2014;

- l'Addendum agli Accordi Quadro ammortizzatori sociali in deroga 1° e 2° semestre 2013 e 1° trimestre 2014, sottoscritto il 19 maggio 2014, che prevede, quale regola generale, che le integrazioni alle domande di cassa integrazione in deroga debbano pervenire agli Enti istruttori, a pena di decadenza, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta d'integrazione anche per le domande di competenza dell'anno 2013 e del primo trimestre 2014 al fine di accelerare la chiusura del 2013 e permettere il finanziamento da parte del Governo entro tempi certi che verranno di volta in volta definiti;

Considerata la necessità di attuare quanto previsto dal citato Accordo Quadro 2° trimestre 2014, la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione ha approvato le modalità applicative e la modulistica da utilizzare per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro, a far data dall'1/04/14 delle domande di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;

Rilevato che:

- i predetti documenti sono coerenti con quanto previsto nel suddetto Accordo Quadro 2° trimestre 2014;
- nel punto 1.9 dell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro medesimo le parti rappresentate dai firmatari s'impegnano ad utilizzare in forma esclusiva i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti da essi incaricati;

Ritenuto di recepire i documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Modalità applicative dell'Accordo Quadro sugli ammortizzatori in deroga in Lombardia 2° trimestre 2014 del 31 marzo 2014 (Allegato 1);
- Modelli standard accordi sindacali (Allegato 2);
- Informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 3);
- Accordo standard - evento sismico iniziato il 20 maggio 2012 (Allegato 4);

Dato atto che:

- i nuovi accordi sindacali dovranno essere sottoscritti - secondo le regole previste dal citato Accordo Quadro 2° trimestre 2014 - con decorrenza a partire dall'1/04/2014 e con termine entro il 30 giugno 2014;
- gli accordi di solidarietà e per evento sismico, dovranno avere ugualmente la durata massima di tre mesi, comunque non oltre il 30 giugno 2014;
- le domande di CIG in deroga riguardanti periodi di cassa con decorrenza dall'1/04/2014 devono essere presentate secondo le regole del citato Accordo Quadro 2° trimestre 2014 e inserite nel sistema informativo regionale; in particolare l'Accordo prevede l'obbligo per i datori di lavoro della:

- corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza dei suddetti dati comporta l'inammissibilità della domanda. Il datore di lavoro ha la possibilità di riproporre la domanda la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova richiesta e comunque delle risorse disponibili.

- rendicontazione analitica mensile del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi.

- integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione. Al fine di accelerare l'attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi.

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014

- esclusivamente per il mese di aprile 2014, gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 30 aprile 2014 potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell'accordo medesimo purché successiva al 31 marzo 2014;
- l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga seguirà, in quanto compatibili con l'Accordo Quadro 2° trimestre 2014, gli stessi criteri previsti l'Accordo Quadro 2° semestre 2013;
- la successione degli interventi A e B e la relativa durata massima degli stessi decorre dall'01/04/2011 sia per i datori di lavoro di tipologia 1 che per quelli di tipologia 2; non è ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista, pertanto non è possibile presentare richieste di CIGD dopo aver già presentato domande di intervento B per un periodo complessivo di 12 mesi o, nel caso di tipologia 2, per il periodo massimo previsto nei diversi casi. E' invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati; in tal caso non può essere aumentato il numero dei lavoratori in CIGD.

Considerata inoltre la necessità di inviare all'INPS, entro il termine del 30 giugno p.v., per il tramite del sistema informativo perceptor, i decreti di concessione relativi alle domande di CIG in deroga riferite al periodo 01 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013, così come stabilito nella nota n. 40/0020420 del 30 maggio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Dato atto che al fine di assicurare la decretazione delle domande di cassa integrazione in deroga riferite agli Accordi Quadro già sottoscritti a partire da quello del 13 dicembre 2012 e permettere il finanziamento da parte del Governo entro tempi certi che verranno di volta in volta definiti, le integrazioni alle domande di cassa integrazione in deroga devono pervenire agli Enti istruttori, a pena di decadenza, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta d'integrazione anche per le domande di competenza dell'anno 2013 e del primo trimestre 2014;

Vista la l.r. 20/08 «Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza della X legislatura e della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi;

DECRETA

1. di recepire i documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Modalità applicative dell'Accordo Quadro sugli ammortizzatori in deroga in Lombardia 2° trimestre 2014 del 31 marzo 2014 (Allegato 1);
- Modelli standard accordi sindacali (Allegato 2);
- Informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 3);
- Accordo standard - evento sismico iniziato il 20 maggio 2012 (Allegato 4);

2. di dare atto che:

- i nuovi accordi sindacali dovranno essere sottoscritti - secondo le regole previste dal citato Accordo Quadro 2° trimestre 2014 - con decorrenza a partire dall'1/04/2014 e con termine entro il 30 giugno 2014;
- gli accordi di solidarietà e per evento sismico, dovranno avere ugualmente la durata massima di tre mesi, comunque non oltre il 30 giugno 2014;
- le domande di CIG in deroga riguardanti periodi di cassa con decorrenza dall'1/04/2014 devono essere presentate secondo le regole del citato Accordo Quadro 2° trimestre 2014 e inserite nel sistema informativo regionale; in particolare l'Accordo prevede l'obbligo per i datori di lavoro della:
 - corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza dei suddetti dati comporta l'inammissibilità della domanda. Il datore di lavoro ha la possibilità di riproporre la domanda la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova richiesta e comunque delle risorse disponibili.
 - rendicontazione analitica mensile del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente uti-

lizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi.

- integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione. Al fine di accelerare l'attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi.
- esclusivamente per il mese di aprile 2014, gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 30 aprile 2014 potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell'accordo medesimo purché successiva al 31 marzo 2014;
- l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga seguirà, in quanto compatibili con l'Accordo Quadro 2° trimestre 2014, gli stessi criteri previsti dall'Accordo Quadro 2° semestre 2013;
- la successione degli interventi A e B e la relativa durata massima degli stessi decorre dall'01/04/2011 sia per i datori di lavoro di tipologia 1 che per quelli di tipologia 2; non è ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista, pertanto non è possibile presentare richieste di CIGD dopo aver già presentato domande di intervento B per un periodo complessivo di 12 mesi o, nel caso di tipologia 2, per il periodo massimo previsto nei diversi casi. E' invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati; in tal caso non può essere aumentato il numero dei lavoratori in CIGD;

3. di dare atto che le integrazioni alle domande di cassa integrazione in deroga devono pervenire agli Enti istruttori, a pena di decadenza, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta d'integrazione anche per le domande di competenza dell'anno 2013 e del primo trimestre 2014;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro all'indirizzo www.lavoro.regione.lombardia.it.

La dirigente della struttura
reimpiego e inclusione lavorativa
Paola Angela Antonicelli

_____ • _____

**MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2° Trimestre 2014 del 31 marzo 2014
- seconda proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 del 2 luglio 2013-**

**PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA CIG IN DEROGA DA PARTE DI DATORI DI LAVORO CHE RIENTRINO NELLA
POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA CIGS E/O ALLA CIGO**

1. Non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti. La domanda che viene presentata *on line* contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L'eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIG in deroga o la revoca dell'autorizzazione rilasciata, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga. In particolare, per quanto riguarda l'intervento della CIGO deve essere verificata la sussistenza effettiva dell'esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall'INPS.
2. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l'accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell'inizio di un mese di calendario.

1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga

1.1. Consultazione sindacale

- 1.1.1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall'art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni. In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale. In particolare deve essere dichiarata espressamente la causale ai fini dell'applicazione delle norme di legge e di quanto contenuto nell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 e nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento.
- 1.1.2. La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale. L'accordo sindacale specifico, che deve citare espressamente l'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 (seconda proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013) ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo, deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:
 - 1.1.2.1. sulla base di uno dei modelli standard contenuti nell'Allegato 2, e sue successive modifiche, dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014;
 - 1.1.2.2. in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard.
- 1.1.3. Il verbale di accordo sindacale deve dare atto formalmente della conoscenza completa dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014, dei suoi allegati e delle successive modifiche dei predetti documenti. In particolare deve prevedere l'informazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo le opportunità e gli obblighi ad essi riservati attraverso l'Allegato 3.
- 1.1.4. Il verbale di accordo sindacale dovrà contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive concordate tra le parti laddove è previsto l'obbligo di attivazione da parte dei lavoratori. La descrizione dei percorsi dovrà prevedere la declinazione degli obiettivi e delle azioni utili al loro raggiungimento anche al fine dell'eventuale certificazione delle competenze.
- 1.1.5. Negli accordi sindacali di cui sopra deve essere chiaramente indicato se la modalità di pagamento dell'indennità di CIGD

richiesta all'INPS è pagamento diretto da parte dell'INPS ovvero pagamento a conguaglio, ossia anticipato dal datore di lavoro.

- 1.1.6. La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall'accordo, non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso, fatti salvi i casi di procedure concorsuali limitatamente alla prima richiesta e di copertura di periodi di CIGO/CIGS non antecedenti l'01.10.2013 la cui richiesta sia stata respinta per cause non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro o di soggetto da lui delegato.

1.2. Presentazione delle domande di CIG in deroga, ai sensi dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 (seconda proroga dell'Accordo Quadro del 2° semestre 2013)

- 1.2.1. Tenendo conto di quanto indicato nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, in particolare ai punti 1.6 - Durata complessiva del trattamento, 1.7 - Documentazione da fornire a corredo delle domande, 1.10 - Presentazione della domanda, il datore di lavoro, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, presenta, entro il termine massimo di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni, la domanda di CIG in deroga alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, per via telematica inserendola on line nell'apposito Sistema informativo della Regione Lombardia cui si accede dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it completa di tutte le informazioni e gli allegati richiesti, secondo quanto indicato al punto 1.7 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.2.2. Unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010.

1.3. Istruttoria delle domande

- 1.3.1. L'istruttoria delle domande relative all'intervento A di cui al punto 1.4 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'unità operativa interessata.
Compete inoltre alle Amministrazioni Provinciali istruire le domande concernenti il primo intervento B (esclusi accordi di solidarietà e procedure concorsuali) quale prosecuzione dell'istruttoria delle precedenti domande intervento A, secondo le modalità definite in apposito Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Province lombarde.
- 1.3.2. L'istruttoria delle domande relative ai restanti interventi B presentati da aziende di tipologia 1, nonché agli interventi B per le aziende di tipologia 2 di cui al punto 1.4 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, viene effettuata dall'Agenzia Regionale per l'istruzione, la Formazione e il Lavoro (di seguito ARIFL).
- 1.3.3. Viene ugualmente effettuata dall'ARIFL l'istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative del medesimo datore di lavoro ubicate in diverse province della Lombardia, così come l'istruttoria delle domande interregionali, autorizzate direttamente in sede ministeriale, per le quali la Regione, esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle unità operative ubicate nel territorio lombardo, assume l'impegno a rendere disponibili i percorsi di politica attiva del lavoro.
- 1.3.4. Può essere effettuata dall'ARIFL l'istruttoria di domande relative a situazioni particolari di interesse regionale.
- 1.3.5. L'istruttoria si svolge attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito nell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 seconda proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.3.6. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti al soggetto che ha presentato la domanda, qualora mancanti, le informazioni e i documenti richiesti al punto 1.7 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 o comunque previsti dalla normativa vigente. L'eventuale richiesta delle integrazioni, che sospende l'istruttoria, è corredata dei termini di adempimento previsti dall'Accordo Quadro 2° trimestre 2014, trascorsi inutilmente i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

1.4. Esame di consultazione

- 1.4.1. Nel corso dell'istruttoria si provvede alla convocazione delle Parti per un esame di consultazione nei seguenti casi:
 - 1.4.1.1. quando l'Istituzione o l'Ente che effettua l'istruttoria ritenga opportuno verificare la corrispondenza dell'accordo medesimo con quanto previsto nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013;
 - 1.4.1.2. quando si sia svolta la prevista consultazione a livello aziendale senza il raggiungimento di un accordo; in questo caso vengono convocate le parti coinvolte nella consultazione a livello aziendale; nel caso in cui non si raggiunga un accordo nemmeno in sede di esame di consultazione la domanda non viene validata e l'autorizzazione non

viene concessa; nel caso in cui si raggiunga un accordo in sede di esame di consultazione, la decorrenza della CIGD non può comunque essere antecedente la data dell'accordo medesimo. Il datore di lavoro si attiva per richiedere all'Ente istruttore la convocazione;

- 1.4.1.3. quando, a seguito di consultazione regolarmente avviata dal datore di lavoro, si sia verificata, in modo ingiustificato, la mancata presentazione di rappresentanti dei lavoratori; in questo caso vengono convocate, unitamente al datore di lavoro, le OO.SS. di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale; nel caso in cui si reiteri, anche in sede di esame di consultazione, la mancata presentazione di rappresentanti dei lavoratori, la domanda di CIGD non può essere ammessa; nel caso in cui si raggiunga un accordo in sede di esame di consultazione, la decorrenza della CIGD non può comunque essere antecedente la data dell'accordo medesimo. Il datore di lavoro si attiva per richiedere all'Ente istruttore la convocazione;
- 1.4.2. La convocazione e gestione dell'esame di consultazione, che sospende l'istruttoria, è realizzata dall'Istituzione o Ente che effettua l'istruttoria; essa si conclude con la redazione di un verbale acquisito agli atti dell'istruttoria stessa; essa può svolgersi anche nelle modalità di audio e/o video conferenza; in tal caso, ove manchi la disponibilità di firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari del verbale, le firme saranno raccolte nelle diverse sedi di presenza fisica e copie dei documenti firmati saranno reciprocamente trasmessi per via telematica.

1.5. Al fine di individuare opportunità a supporto della gestione di crisi di particolare criticità, nell'ambito dell'istruttoria è possibile il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Enti Locali del territorio interessato.

1.6. Autorizzazione dei trattamenti di CIG in deroga

- 1.6.1. Nei limiti delle risorse disponibili la Regione, riscontrati gli esiti dell'istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.
- 1.6.2. I provvedimenti autorizzativi sono emessi al termine del periodo richiesto subordinatamente alla presentazione delle rendicontazioni inserite dai datori di lavoro secondo quanto previsto al punto 1.8.2. dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 e al punto 9 dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014.
- 1.6.3. Fanno eccezione a quanto indicato al punto precedente le domande relative ad accordi di solidarietà e quelle presentate ai sensi dell'Addendum sisma" per le quali i provvedimenti autorizzativi sono emessi, nei limiti delle risorse disponibili, dopo la conclusione positiva dell'istruttoria.
- 1.6.4. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge.
- 1.6.5. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione la Regione formalizza il diniego che verrà comunicato, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro, all'INPS e alla Provincia interessata.

1.7. Monitoraggio

- 1.7.1. Come stabilito dal decreto regionale n. 2640 del 28 marzo 2012 i datori di lavoro dovranno inserire nelle domande on line il calendario delle effettive sospensioni dall'attività lavorativa di ciascun lavoratore e il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso con le modalità previste dall'allegato A del citato decreto (specifiche tecniche calendario sospensioni in CIGD e rendicontazione). Entro il giorno 16 del mese successivo al termine del periodo richiesto il datore di lavoro dovrà inserire una dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel suddetto periodo redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it.
In mancanza delle comunicazioni e delle dichiarazioni riepilogative di rendicontazione non sarà possibile procedere con i provvedimenti autorizzativi. È responsabilità del datore di lavoro verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile rispetto a quelle dichiarate nei modelli INPS SR41.

1.8. Iter procedurale per la concessione della indennità di MOBILITÀ in deroga

- 1.8.1. I lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga secondo quanto previsto al punto 2. dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente, presentano la domanda di mobilità in deroga alla sede INPS territorialmente competente entro i termini previsti nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.8.2. L'INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro 2° semestre 2013 e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.
- 1.8.3. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.

1.9. Sistemi informativi, format, modulistica

1.9.1. Le parti rappresentate dai firmatari dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 si impegnano a far utilizzare ai datori di lavoro e ai rappresentanti sindacali, in forma esclusiva, i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti da essi incaricati, ai fini dell'applicazione ottimale di quanto contenuto nell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 e nel presente allegato.

1.10. Adeguamento delle modalità applicative di cui al presente allegato

1.10.1. La Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga può apportare al presente allegato tutte quelle modifiche che si rendano utili e necessarie per garantire il funzionamento ottimale delle procedure, senza che ciò comporti una formale sottoscrizione di tali modifiche da parte dei firmatari degli Accordi Quadro citati.

— • —

MODELLI STANDARD ACCORDI SINDACALI**ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2° TRIMESTRE 2014
del 31 marzo 2014 (2°proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013)**

Punto 1.9 (A.Q. 2° semestre 2013) Gli accordi sindacali potranno essere redatti secondo modelli standard o comunque dovranno contenere, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard

- **ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° TRIMESTRE 2014**
- **ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° TRIMESTRE 2014 per LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IMPIEGATI PRESSO IMPRESE UTILIZZATRICI**
che hanno in corso sospensioni dei propri dipendenti in CIGO / CIGS / CIGD
- **ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° TRIMESTRE 2014 - ACCORDO DI SOLIDARIETÀ**

ALLEGATO: Tabella esplicativa degli interventi e delle durate massime di trattamento di CIGD



ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° TRIMESTRE 2014

CIGD 2014

ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° TRIMESTRE 2014
*(Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 31 marzo 2014 –
 2° proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 sottoscritto il 2 luglio 2013)*

COMPILARE IN TUTTE LE PARTI

Attenzione! L'accordo incompleto non consente l'ammissibilità della domanda

Luogo data

Datore di lavoro [indicare con esattezza la ragione sociale].....
 Sede legale: Comune
 Prov. Cap.....
 Sede unità produttiva: Comune
 Prov. Cap..... Via..... n.
 Tel. Fax.....
 esercente l'attività di.....
 CCNL applicato (*specificare se settore artigiano*)

Dipendenti

- | | |
|--|--------------------------|
| Dirigenti n. | Quadri n. |
| Impiegati n. | Operai n. |
| Apprendisti n. | Lavoranti a domicilio n. |
| Soci lavoratori n. | TOTALE n. |
| Lavoratori assunti con contratto di inserimento n. | Somministrati n. |

Sono presenti i signori:

- per il datore di lavoro:
- per l'Associazione di categoria [*specificare quale*]
- per OO.SS [*specificare quale*]:
- per OO.SS [*specificare quale*].....:
- per OO.SS. [*specificare quale*]:
- per RSU/RSA/RSB [*cancellare la voce che non interessa*]

[*Nel caso di procedura prevista dall'Ente bilaterale artigiano*]

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° SEMESTRE 2013 del 2 luglio 2013 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° TRIMESTRE 2014 del 31 marzo 2014 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO o alla CIGS;

PREMESSO CHE IL DATORE DI LAVORO

- Non ha utilizzato**, nel periodo che intercorre tra il **1 gennaio 2007** e la data di sottoscrizione del presente accordo, ammortizzatori sociali per i propri dipendenti.
- Ha utilizzato**, nel periodo sopra citato i seguenti ammortizzatori sociali per i propri dipendenti:
- CIGD utilizzata in data antecedente al **1 gennaio 2009**:
dal al (*ripetere se necessario*);
- A partire dal 1 gennaio 2009:**
- CIGO, N. settimane autorizzate nei 24 mesi antecedenti l'inizio della CIGD previsto nel presente accordo;
Data inizio della CIGO..... [*riportare la data esatta della prima autorizzazione*].
- CIGS, *causale* dal al (*ripetere se necessario*);
- Periodo di sospensione previsto dall'art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall'art.7 ter della l.33/2009 dal..... al
- CIGD,¹ *causale* dal al (*ripetere se necessario*);
- CONTRATTO DI SOLIDARIETA' dal al.....
- ALTRO [*specificare*] dal al
- Ha la possibilità di utilizzo**, a partire dal, di un periodo di CIGO secondo quanto specificamente indicato nell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro 2° SEMESTRE 2013.

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA ALTRESI' CHE

- applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010;
- non ha alcuna delle possibilità di utilizzo di CIGO o CIGS previste dalla legislazione ordinaria;
- il presente accordo è relativo alla richiesta dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo SI NO
- attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, per i seguenti motivi:

Se Datore di lavoro di Tipologia 1

- Crisi di mercato
- Riorganizzazione/ristrutturazione aziendale
- Mancanza di lavoro, commesse o di ordini
- Altri eventi improvvisi ed imprevisti (*specificare*)
- Cessazione, anche parziale, dell'attività
- Procedura concorsuale (precisare quale)
 - o Fallimento
 - o Concordato preventivo
 - o Altro (*specificare*)
- Necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO/CIGS, l'intervento della CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla relativa indennità.

Se Datore di lavoro di Tipologia 2

- CASO I
- o esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS con necessità di completare gli interventi di risanamento della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS;
 - o necessità di completare un periodo di CIGD CASO I iniziato il
- CASO II
- o esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS con necessità di attuare un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l'accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l'interruzione prevista dall'art. 1, comma 5 della L. 223/91;
 - o necessità di completare un periodo di CIGD CASO II iniziato il

¹ Specificare nella causale se l'intervento si riferisce ai soli lavoratori apprendisti o a domicilio in presenza di intervento della CIGO/CIGS per gli altri lavoratori

- CASO III
 - o cessazione di attività dopo un periodo di CIGS di 12 mesi per cessazione;
 - o completamento di un periodo di CIGD per cessazione iniziato il
- Necessità di prevedere, in costanza di intervento della CIGO/CIGS, l'intervento della CIGD per tipologie di lavoratori non aventi diritto alla relativa indennità.

[Per entrambe le tipologie: descrizione della situazione che è all'origine della richiesta di CIGD]

.....

.....

.....

- Previsione di ripresa dell'attività per tutti i lavoratori, senza esuberi
- Previsione di ripresa dell'attività per una parte dei lavoratori, con esuberi parziali
- Previsione totale di esuberi

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA CHE

Quanto premesso è parte integrante del presente accordo.

Non è possibile, alla data odierna, accedere all'intervento della CIGO o della CIGS.

Non ci sono le possibilità di ricorrere ad un contratto di solidarietà difensivo nell'ambito delle norme vigenti.

Pertanto al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta il datore di lavoro richiederà l'intervento della CIGD con la causale indicata in premessa e con le seguenti modalità:

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:**
- **PERIODO:** data inizio data scadenza
- **NUMERO COMPLESSIVO DELLE ORE DI CIGD DA RICHIEDERE**

Il periodo richiesto non può eccedere la durata di 3 mesi e la data del 30 giugno 2014.

Il datore di lavoro

- chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'indennità ai lavoratori
- chiederà all'INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate

[esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive]

.....

.....

[esplicitare in modo dettagliato la prevista modalità della sospensione o riduzione dell'attività nel periodo di riferimento, con particolare riferimento all'eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono]

.....

.....

.....

[Nel caso siano previsti **ESUBERI**]:

Si concorda altresì sul seguente PIANO DI GESTIONE DEGLI ESUBERI:

[descrivere sinteticamente o allegare]

.....

.....

Sarà cura del datore di lavoro comunicare:

1. a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le informazioni relative ai periodi di CIGD contenute nell'ALLEGATO 3 - A dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – Secondo trimestre 2014;
2. ai soli lavoratori per i quali è previsto l'obbligo di attivazione (comunicazione da dare entro il giorno di decorrenza della sospensione del lavoratore) le informazioni relative ai periodi di CIGD contenute nell'ALLEGATO 3 – B dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – Secondo trimestre 2014 contenente l'indicazione specifica dell'intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l'indicazione del percorso di formazione/riqualificazione o di ricollocazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.

Sezione da completare obbligatoriamente nei casi previsti dal punto 2 e da **consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente**

Politiche attive

I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso

di formazione/riqualificazione professionale (per i soli lavoratori in CIGD che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIG in deroga senza possibilità di rinnovo)

di ricollocazione (per i soli lavoratori in CIGD con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberanti per cui non è ipotizzabile il rientro in azienda)

di seguito sinteticamente descritto:

- obiettivo dell'intervento:
- tipologia e descrizione dei percorsi:
- lavoratori coinvolti:
- durata dell'intervento:
- eventuale certificazione delle competenze:
- previsione di **eventuali** risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali:
- **eventuali** indicazioni logistico-organizzative:

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il datore di lavoro

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Per l'Ass.ne di categoria dei datori di lavoro

Eventuali allegati alla domanda on line

- piano di gestione degli esuberanti
- piano di realizzazione del percorso di formazione/riqualificazione
- piano di realizzazione del percorso di ricollocazione.



LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

CIGD 2° trimestre 2014
ACCORDO SINDACALE STANDARD per
LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
IMPIEGATI PRESSO IMPRESE UTILIZZATRICI
 che hanno in corso sospensioni dei propri dipendenti in CIGO / CIGS / CIGD
(Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 31 marzo 2014 –
2° proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 sottoscritto il 2 luglio 2013)
COMPILARE IN TUTTE LE PARTI

Attenzione! L'accordo incompleto non consente l'ammissibilità della domanda

NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO DELLA CIGD DA RICHIEDERE RIGUARDI LAVORATORI DI DIVERSE APL IMPIEGATI PRESSO LA MEDESIMA AZIENDA UTILIZZATRICE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO UN UNICO ACCORDO SINDACALE CON LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CIASCUNA APL INTERESSATA

Luogo....., data.....

APL
 Sede legale: Comune Prov. Cap.....
 Filiale operativa: Comune Prov. Cap.....
 Via n. Tel. Fax

[replicare se l'accordo riguarda diverse APL]

Azienda utilizzatrice:
 Sede legale: Comune
 Prov. Cap.....
 Sede unità produttiva: Comune
 Prov. Cap..... Via..... n.
 Tel. Fax.....
 esercente l'attività di..... CCNL applicato..... *(specificare se settore artigiano)*

Dipendenti azienda utilizzatrice

Dirigenti n.	Quadri n.
Impiegati n.	Operai n.
Apprendisti n.	Lavoranti a domicilio n.
Soci lavoratori n.	TOTALE n.
Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.	Somministrati n.

Sono presenti i signori:

per l'APL / le APL:

per O.S.

per O.S.

per O.S.

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° SEMESTRE 2013 del 2 luglio 2013 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° TRIMESTRE 2014 del 31 marzo 2014 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;

PREMESSO CHE

l'Impresa Utilizzatrice di Tipologia 1 2

ha stipulato accordo sindacale per richiesta di CIGO/CIGS, causale

ha stipulato accordo sindacale per richiesta di CIGD 2° TRIMESTRE 2014.

prevedendo² nell'accordo medesimo la possibilità di richiedere la CIGD per n. lavoratori con contratto di somministrazione dipendenti dell'APL / delle APL

(allegare copia dell'accordo)

(in alternativa, se non è stato stipulato accordo per la CIGO/CIGS¹)

- accordo sindacale per richiesta di CIGD 2° TRIMESTRE 2014 è relativo alla richiesta dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo SI NO

ha presentato domanda per intervento della CIGO/CIGS in data.....;

L'APL applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2011.

L'APL ha attualmente in forza un numero pari a unità lavorative con contratto di somministrazione a tempo determinato/indeterminato *[cancellare la voce che non interessa]* presso l'Impresa utilizzatrice con missioni di durata pari o superiore al periodo di CIGD richiesto per ciascun lavoratore.

[replicare se l'accordo riguarda più APL]

SI CONCORDA

- 1) di ricorrere alle sospensioni con intervento della CIGD per n..... lavoratori somministrati *[se l'accordo riguarda più APL dettagliare il numero di lavoratori sospesi per ciascuna APL]*, con le stesse modalità previste nell'accordo/domanda di cui sopra, o con quelle di seguito indicate:
(esplicitare in modo dettagliato):
- 2) La richiesta decorre dal fino al *[l'intervento effettivo della CIGD non potrà avere durata superiore alla durata della missione e comunque all'intervento in corso nell'azienda utilizzatrice].*

Il periodo richiesto non può eccedere la durata di 3 mesi e la data del 30 giugno 2014.

Il datore di lavoro

chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'indennità ai lavoratori

chiederà all'INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate

[esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive]

.....
.....

² Nel caso in cui l'accordo stipulato presso l'Azienda utilizzatrice per l'accesso alla CIGO/CIGS/CIGD non richiami esplicitamente la sospensione dei lavoratori con contratto di somministrazione, ovvero nel caso di mancanza di tale accordo, è necessario che al presente accordo sia allegata una dichiarazione dell'azienda utilizzatrice che attesti l'avvenuta richiesta di intervento della CIGO o della CIGS ed il coinvolgimento nelle sospensioni dei lavoratori con contratto di somministrazione dipendenti dall'APL contraente.

Sarà cura del datore di lavoro comunicare:

1. a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le informazioni relative ai periodi di CIGD contenute nell'ALLEGATO 3 - A dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – Secondo trimestre 2014;
2. ai soli lavoratori per i quali è previsto l'obbligo di attivazione (comunicazione da dare entro il giorno di decorrenza della sospensione del lavoratore) le informazioni relative ai periodi di CIGD contenute nell'ALLEGATO 3 – B dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – Secondo trimestre 2014 contenente l'indicazione specifica dell'intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l'indicazione del percorso di formazione/riqualificazione o di ricollocazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.

Sezione da completare obbligatoriamente nei casi previsti dal punto 2 e da consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente

Politiche attive

I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso

di formazione/riqualificazione professionale (per i soli lavoratori in CIGD che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIG in deroga senza possibilità di rinnovo)

di ricollocazione (per i soli lavoratori in CIGD con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberanti per cui non è ipotizzabile il rientro in azienda)

di seguito sinteticamente descritto:

- obiettivo dell'intervento:
- tipologia e descrizione dei percorsi:
- lavoratori coinvolti:
- durata dell'intervento:
- eventuale certificazione delle competenze:
- previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali:
- eventuali indicazioni logistico-organizzative:

per l'APL

[eventualmente replicare]

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

[eventualmente replicare]



ACCORDO SINDACALE STANDARD DI SOLIDARIETÀ 2° TRIMESTRE 2014

CIGD 2014
ACCORDO SINDACALE STANDARD 2° TRIMESTRE 2014
*(Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 31 marzo 2014 –
 2° proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 sottoscritto il 2 luglio 2013)*

COMPILARE IN TUTTE LE PARTI

Attenzione! L'accordo incompleto non consente l'ammissibilità della domanda

Luogo data

Datore di lavoro [indicare con esattezza la ragione sociale].....	
Sede legale: Comune	
Prov.	Cap.....
Sede unità produttiva: Comune	
Prov.	Cap..... Via..... n.
Tel.	Fax.....
esercente l'attività di.....	
CCNL applicato (<i>specificare se settore artigiano</i>)	

Dipendenti

Dirigenti n.	Quadri n.
Impiegati n.	Operai n.
Apprendisti n.	Lavoranti a domicilio n.
Soci lavoratori n.	TOTALE n.
Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.	Somministrati n.

Sono presenti i signori:

- per il datore di lavoro:
- per l'Associazione di categoria [*specificare quale*]
- per OO.SS [*specificare quale*]:
- per OO.SS [*specificare quale*].....:
- per OO.SS. [*specificare quale*]
- per RSU/RSA/RSB [*cancellare la voce che non interessa*]

[Nel caso di procedura prevista dall'Ente bilaterale artigiano]

i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° SEMESTRE 2013 del 2 luglio 2013 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° TRIMESTRE 2014 del 31 marzo 2014 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO;

PREMESSO CHE IL DATORE DI LAVORO

- Non ha utilizzato**, nel periodo che intercorre tra il **1 gennaio 2007** e la data di sottoscrizione del presente accordo, ammortizzatori sociali per i propri dipendenti.
- Ha utilizzato**, nel periodo sopra citato i seguenti ammortizzatori sociali per i propri dipendenti:
 - CIGD utilizzata in data antecedente al **1 gennaio 2009**:
dal al..... *(ripetere se necessario)*;
 - A partire dal 1 gennaio 2009:**
 - CIGO, N. settimane autorizzate nei 24 mesi antecedenti l'inizio della CIGD previsto nel presente accordo;
Data inizio della CIGO..... *[riportare la data esatta della prima autorizzazione ai fini della verifica della possibilità di richiedere ulteriori periodi di CIGO successivamente all'inizio della CIGD previsto nel presente accordo].*
 - Periodo di sospensione previsto dall'art.19 comma 1 lett. da a) a c) del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e integrato dall'art.7 ter della l.33/2009 dal..... al
 - CIGD,³ causale dal al *(ripetere se necessario)*;
 - CONTRATTO DI SOLIDARIETA' dal al.....
 - ALTRO *[specificare]* dal al
- Ha la possibilità di utilizzo**, a partire dal, di un periodo di CIGO secondo quanto specificamente indicato nell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA ALTRESI' CHE

- applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010;
- non ha alcuna possibilità di utilizzare la CIGO;
- il presente accordo è relativo alla richiesta dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo SI NO
- attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD per i seguenti motivi:
 - crisi di mercato
 - mancanza di lavoro, commesse o di ordini
 - altri eventi improvvisi ed imprevisti *(specificare)*
 - cessazione, anche parziale, dell'attività
 - riorganizzazione/ristrutturazione aziendale

[Per entrambe le tipologie: descrizione della situazione che è all'origine della richiesta di CIGD]

.....

.....

.....

- Previsione di ripresa dell'attività per tutti i lavoratori, senza esuberi.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA CHE

Quanto premesso è parte integrante del presente accordo.

Non è possibile, alla data odierna, accedere all'intervento della CIGO.

Non ci sono le possibilità di ricorrere ad un contratto di solidarietà difensivo nell'ambito delle norme vigenti.

Pertanto al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta il datore di lavoro richiederà l'intervento della CIGD con la causale indicata in premessa e con le seguenti modalità:

- la riduzione di orario di lavoro compensata con la CIGD non potrà essere superiore al 60% dell'orario ordinario di lavoro;

³ Specificare nella causale se l'intervento si riferisce ai soli lavoratori apprendisti o a domicilio in presenza di intervento della CIGO/CIGS per gli altri lavoratori

- le ore lavorate da ogni singolo lavoratore saranno corrispondenti alle ore medie previste più o meno il 20%;
- le modalità della rotazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive, dovranno favorire la possibilità di partecipazione a percorsi di formazione e riqualificazione;
- in parallelo all'intervento della CIGD e per un periodo di 3 mesi successivi all'intervento medesimo non saranno effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, salvo non opposizione del lavoratore interessato

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:**
- **PERIODO:** data inizio data scadenza
- **NUMERO COMPLESSIVO DELLE ORE DI CIGD DA RICHIEDERE**

Il periodo richiesto non può eccedere la durata di 3 mesi e la data del 30 giugno 2014.

Il datore di lavoro

- chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'indennità ai lavoratori
- chiederà all'INPS il pagamento a conguaglio, anticipando il trattamento secondo le modalità sotto indicate
[esplicitare in modo dettagliato eventuali note aggiuntive]

.....

[esplicitare in modo dettagliato la prevista modalità della sospensione o riduzione dell'attività nel periodo di riferimento, con particolare riferimento all'eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono]

.....

Sarà cura del datore di lavoro comunicare:

1. a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD le informazioni relative ai periodi di CIGD contenute nell'ALLEGATO 3 - A dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - Secondo trimestre 2014;
2. ai soli lavoratori per i quali è previsto l'obbligo di attivazione (comunicazione da dare entro il giorno di decorrenza della sospensione del lavoratore) le informazioni relative ai periodi di CIGD contenute nell'ALLEGATO 3 - B dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia -Secondo trimestre 2014, contenente l'indicazione specifica dell'intervento di CIGD richiesto e della relativa causale nonché l'indicazione del percorso di formazione/riqualificazione concordato tra le parti contenuta nella sezione che segue che verrà consegnata in copia.

Sezione da completare obbligatoriamente nei casi previsti dal punto 2 e da consegnare in copia ai lavoratori unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente

Politiche attive

I firmatari concordano che i lavoratori sospesi parteciperanno al percorso

di formazione/riqualificazione professionale

di seguito sinteticamente descritto:

- obiettivo dell'intervento:
- tipologia e descrizione dei percorsi:
- lavoratori coinvolti:
- durata dell'intervento:
- eventuale certificazione delle competenze:
- previsione di **eventuali** risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali:
- **eventuali** indicazioni logistico-organizzative:

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il datore di lavoro

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Per l'Ass.ne di categoria dei datori di lavoro

Eventuali allegati alla domanda on line

piano di gestione degli esuberi

piano di realizzazione del percorso di formazione/riqualificazione

Copia per il lavoratore Copia per il datore di lavoro

Datore di lavoro _____
Sede unità produttiva: Comune _____
Prov _____ Cap _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ Fax _____

Comunicazione da consegnare compilata in tutte le sue parti, a cura del datore di lavoro, **a tutti i lavoratori nel momento in cui vengono sospesi in CIGD.**

INFORMATIVA SULLA RICHIESTA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

Nome* _____ Cognome* _____

C.F.* _____ nato il* _____

a* _____ Prov* _____ Stato* _____

cittadinanza* _____ sesso* M F [* campi obbligatori]

telefono _____ e-mail _____

Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde hanno definito con l'Accordo Quadro regionale i criteri per l'accesso agli Ammortizzatori Sociali in Deroga per il 2° trimestre 2014 (2° proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013)

Ai sensi dell'Accordo Quadro regionale di cui sopra, La informiamo che la Sua azienda ha chiesto l'accesso alla CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA dal **gg/mm/2014 al gg/mm/2014.**

Luogo e data _____

Firma del datore di lavoro _____

Firma del lavoratore per ricevuta _____

Copia per il lavoratore Copia per il datore di lavoro

Comunicazione da consegnare compilata in tutte le sue parti, a cura del datore di lavoro, **al lavoratore per il quale è previsto l'obbligo di attivazione** entro il giorno di decorrenza della sua sospensione.

OBBLIGO DI ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE

Nome* _____ Cognome* _____

L'Accordo Quadro regionale sui criteri per l'accesso agli Ammortizzatori Sociali in Deroga per il 2° trimestre 2014 (2° proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013), prevede l'obbligo, per il lavoratore in CIGD con causali di cessazione attività, procedura concorsuale e per il lavoratore che si appresta a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo di attivare, entro 20 gg. dalla propria sospensione, politiche attive del lavoro finalizzate alla formazione/riqualificazione o, comunque, nel caso di eccedenza di personale, al reinserimento occupazionale.

Il suo nominativo è inserito tra quelli per i quali è stato richiesto l'accesso alla CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI in deroga dal **gg/mm/2014 al gg/mm/2014**.

Secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro regionale sopra citato e seguendo le indicazioni qui allegate che sono contenute nell'accordo stipulato con i rappresentanti sindacali e/o le organizzazioni sindacali territoriali, Lei è tenuto ad attivare un percorso di politiche attive nell'ambito della Dote Unica Lavoro, come sotto indicato: (barrare una sola voce)

- CAUSALE CESSAZIONE ANCHE PARZIALE
- CAUSALE PROCEDURA CONCORSALE
- ALTRE CAUSALI per le quali sono previsti esuberi

Percorso finalizzato alla ricollocazione
(Dote Unica fascia d'intensità d'aiuto 1, 2 e 3)

- ALTRE CAUSALI (diverse da quelle precedenti):
- a completamento dell'ULTIMO PERIODO DI CIGD senza possibilità di rinnovo

Percorso finalizzato alla riqualificazione
(Dote Unica fascia d'intensità d'aiuto 4)

- Accordo di solidarietà (nel caso in cui sia ultimo periodo CIGD senza possibilità di rinnovo)

A tale scopo dovrà presentarsi, **entro 20 giorni a partire dal**, munito della presente comunicazione, presso l'Ente indicato. Nel caso in cui nell'accordo non sia indicato un Ente specifico, dovrà presentarsi presso un operatore pubblico o privato accreditato a Regione Lombardia, [elenco disponibile sul sito www.dote.regione.lombardia.it o telefonando al numero verde 800 318 318].

Le comunichiamo inoltre che, ai sensi delle leggi vigenti, nel caso di rifiuto di una proposta di riqualificazione professionale, ovvero, nei casi previsti, di una proposta di lavoro congruo o di un percorso di ricollocazione è prevista la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito.

Luogo e data

Firma del datore di lavoro

Firma del lavoratore per ricevuta

ALLEGARE COPIA DELLA SEZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE AZIENDALE RIGUARDANTE LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

La presente informativa **NON deve essere trasmessa a Regione Lombardia**: una copia deve essere consegnata al lavoratore ed una copia, controfirmata per ricevuta dal lavoratore, rimanere in possesso del datore di lavoro (a disposizione per eventuali controlli)

ADDENDUM ACCORDO

QUADRO 2° trim. 2014

Accesso alla CIGD in conseguenza del sisma iniziato il 20.05.2012

DATORE DI LAVORO DI TIPOLOGIA (CLASSIFICAZIONE AQ): 1 2

**CIGD 2° trimestre 2014
SISMA iniziato il 20.05.2012 – ACCORDO SINDACALE STANDARD
COMPILARE IN TUTTE LE PARTI**

Luogo data

Datore di lavoro [inserire con esattezza la ragione sociale].....	
Sede legale: Comune	Prov. CAP
Sede unità produttiva: Comune	Prov. CAP
Via	n.
Tel. Fax.....	
esercente l'attività	
di.....	
CCNL applicato (specificare se settore artigiano)	
.....	

Dipendenti

Dirigenti n.	Quadri n.
Impiegati n.	Operai n.
Apprendisti n.	Lavoranti a domicilio n.
Soci lavoratori n.	TOTALE n.
Lavoratori assunti con contratto di inserimento n.	Somministrati n.

[nel caso in cui l'accordo sia di tipo collettivo secondo quanto previsto al punto 6.3 dell'addendum può essere allegato un elenco dei datori di lavoro interessati con l'indicazione dei dati richiesti nelle sezioni precedenti]

Sono presenti i signori:

- per il datore di lavoro/i datori di lavoro:
- per l'Associazione / le Associazioni di categoria [specificare quale]:
-
- per OO.SS [specificare quale]:
- per OO.SS [specificare quale]:

- per OO.SS [specificare quale]:.....
 per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa]
 [Nel caso di procedura prevista dall'Ente bilaterale artigiano]

.....
 i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Addendum all'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° semestre 2013 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° trimestre 2014 del 31 marzo 2014 che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- di essere pertanto consapevoli che il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà nel momento in cui il datore di lavoro dovesse avere nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO o alla CIGS;

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA CHE

- applica integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010;
- non ha alcuna possibilità di utilizzo di CIGO o CIGS previste dalla legislazione ordinaria;
- attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall'addendum, per i seguenti motivi:

L'Unità produttiva ha sede in uno dei Comuni definiti nell'Addendum citato.

L'Unità produttiva presenta elementi di dipendenza con il/i seguenti datori di lavoro titolare di unità produttiva di cui al punto precedente

[specificare quale/i datore/i di lavoro e quali elementi di dipendenza]

.....
 [Eventuale descrizione specifica della situazione che è all'origine della richiesta di CIGD]

SI CONCORDA

al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta di ricorrere alla CIGD

- con la seguente causale: [una sola scelta] Crisi aziendale conseguente il sisma iniziato il 20.05.2012
 Riorganizzazione aziendale/Ristrutturazione
 Cessazione parziale/totale
 Procedura concorsuale

- con le seguenti modalità:

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:**
- **PERIODO:** data inizio data scadenza
- **N. ORE COMPESSIVE DI CIGD PREVISTE:**

Il periodo richiesto non può eccedere il limite massimo del 30.06.2014

Il datore di lavoro richiederà all'INPS la seguente modalità di pagamento dell'indennità:

- pagamento a conguaglio con anticipo del datore di lavoro
- Pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il datore di lavoro

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Per l'Ass.ne di categoria dei datori di lavoro

Eventuale allegato alla domanda on line piano di realizzazione del percorso di
formazione/riqualificazione o di ricollocazione SI NO